

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 4 dicembre 2006, n. 29: Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2006)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.

Finalita' e oggetto

1. La Regione disciplina e promuove le attivita' di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attivita' agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

- a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
- c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
- e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
- f) valorizzare i prodotti agricoli locali;
- g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;
- h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Capo II
Disposizioni in materia di esercizio delle attivita' agrituristiche

Art. 2.

Definizione di attivita' agrituristiche

1. Ai fini della presente legge, per attivita' agrituristiche si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarita' con l'attivita' agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalita' di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, e' altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

b) ristorazione mediante:

1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante

parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

2) degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);

d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.

Art. 3.

Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività

1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'Art. 2, comma 1, devono:

a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima;

b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);

c) essere ubicate nel centro aziendale.

2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione;

b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;

c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi;

d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.

4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 6.

5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.

6. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività agrituristica è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo Art. 4, comma 2.

Capo III

Disposizioni relative alle attività agrituristiche

Art. 4.

Elenco degli operatori agrituristiche

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristiche della Regione.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'Art. 230-bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'Art. 7;

c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal

caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 5.

Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici

1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.

2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce con proprio provvedimento l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.

3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Art. 6.

Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici

1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sono cancellati dall'elenco di cui all'Art. 4.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'Art. 13.

Art. 7.

Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4 è subordinata alla partecipazione al corso di qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità.

2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'Art. 230-bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.

3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell'idoneità di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

5. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le

modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonche' gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

Art. 8.

Certificato di complementarita'

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivita' agrituristica, l'operatore interessato e' tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarita' tra l'attivita' agricola e l'attivita' connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), non e' soggetta all'accertamento della complementarita' e al rilascio del relativo certificato.

2. All'accertamento della complementarita' provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attivita' agricola e quelle dedicate all'attivita' agrituristica.

3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalita' di cui al comma 2, il certificato di complementarita' e' rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 9.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del comune nel cui territorio e' ubicata l'azienda agrituristica.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attivita' proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attivita' agrituristica, della capacita' ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato:

a) al possesso dei requisiti di idoneita' sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilita' di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica conformi ai requisiti di cui all'Art. 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanita', prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4;

e) al possesso del certificato di complementarita' di cui all'Art. 8;

f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'Art. 26, comma 2.

4. Nel caso delle societa' di cui all'Art. 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attivita' agrituristica.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

Art. 10.

Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso

1. Il comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'Art. 4.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.

4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'Art. 9, commi 3 e 4.

Art. 11.

Chiusura temporanea

1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare al comune e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.

2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 12.

O b b l i g h i

1. L'operatore agrituristico deve:

a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;

c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e

massimi;

d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;

e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;

f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

g) comunicare al comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alloggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;

h) comunicare al comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;

i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'Art. 29.

2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio.

Art. 13.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 9, commi 3 e 4, il comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.

Art. 14.

Addetti all'attività agriturbistica

1. Per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare di cui all'Art. 230-bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Art. 15.

Requisiti igienico-sanitari

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti e' subordinato al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di sanità'.

Capo IV

Disposizioni in materia di agevolazioni a sostegno delle attività agrituristiche

Art. 16.

Iniziative agevolabili

1. Gli operatori agrituristiche iscritti nell'elenco di cui all'Art. 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'Art. 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'Art. 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;

b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della giunta regionale;

c) acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;

d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'Art. 2, comma 1, lettere d) ed e).

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si tratti di prima dotazione.

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la determinazione della spesa medesima.

Art. 17.

A g e v o l a z i o n i

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'Art. 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:

a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;

c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1,

lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e c), e' autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'Art. 32.

4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprieta' dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di societa', della societa' stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilita' dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione e' richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.

5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l'avvio dell'attivita' agrituristica, la spesa ammessa e' ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.

6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'Art. 19.

7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni (FINAOSTA S.p.a.).

Art. 18.

Domande per la concessione delle agevolazioni

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 17, con esclusione delle iniziative di cui all'Art. 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilita' della domanda, la completezza e la regolarita' della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.a., sulla base delle garanzie offerte.

4. La giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorita' da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.

5. La giunta regionale definisce inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione.

Art. 19.

Vincolo di destinazione

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione e' di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, e' reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

Art. 20.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

- a) non rispetti i vincoli di cui all'Art. 19, commi 1 e 2;
- b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'Art. 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'Art. 4;
- c) abbia cessato l'attivita' agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'Art. 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;
- d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'Art. 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell'agevolazione.

2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalita':

- a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;
- b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'Art. 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attivita' agrituristica.

3. La revoca e' altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

4. La revoca e' disposta con deliberazione della giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:

- a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalita' di cui al comma 5;
- b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalita' di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.

5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si e' beneficiato dell'agevolazione.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.

8. La giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'Art. 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

Art. 21.

Contributi ad associazioni agrituristiche

1. Alle associazioni tra operatori agrituristiche costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedurali, di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 22.

Non ripetibilità e divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'Art. 19, commi 1 e 2, quando abbiano ad oggetto le medesime iniziative.

Capo V

Disposizioni urbanistiche e disciplina della classificazione delle aziende agrituristiche

Art. 23.

Disposizioni urbanistiche

1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.

3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attivita' agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformita' agli indirizzi di cui all'Art. 26, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;

b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;

c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettere b) e d), nonche' la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.

5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.

Art. 24.

Accessibilita' alle strutture

1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati gia' esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attivita' agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attivita' svolta, devono risultare accessibili almeno:

a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a);

b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c);

c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;

d) i locali destinati alle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettere d) ed e);

e) i locali di uso comune;

f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.

2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attivita' agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 25.

Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche

1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni competenti, dei cartelli indicatori delle attivita' agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.

2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico

delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata e' riservato con carattere di esclusivita' agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui all'Art. 9 e alle associazioni di operatori agrituristici, costituite con le modalita' di cui all'Art. 21, comma 1.

Art. 26.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalita' dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.

2. L'attribuzione della classificazione e' obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e c), ed e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui all'Art. 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata.

3. La classificazione e' assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

4. Qualora durante il quinquennio di validita' della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.

5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai comuni competenti.

6. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali e' assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.

Art. 27.

Istituzione del marchio di qualita' per le aziende agrituristiche

1. Nell'ambito delle attivita' dirette a promuovere lo sviluppo delle attivita' agrituristiche, e' istituito il marchio di qualita' delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

2. Il marchio di qualita' e' assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualita', compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.

4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualita' e' certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualita', ed il relativo onere e' posto a carico del bilancio regionale.

Capo VI
Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

Art. 28.

Trattamento dei dati

1. In relazione alle finalita' di cui alla presente legge, la struttura competente e' autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'Art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalita' istituzionali.

Art. 29.

V i g i l a n z a

1. La struttura competente puo' disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attivita' agrituristiche e facolta' di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attivita'.

3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivita' agrituristica nei casi di cui all'Art. 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 e' comunicato al comune competente.

Art. 30.

S a n z i o n i

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.500.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'Art. 25, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 31.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;
- b) il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Art. 32.

Fondo di rotazione

1. La giunta regionale e' autorizzata a costituire un fondo di

rotazione per la concessione dei mutui di cui all'Art. 17, comma 1, lettere a) e c).

2. Al rendiconto generale della Regione e' allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 33.

Gestione del fondo di rotazione

1. Il fondo di cui all'Art. 32 e' alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

- a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonche' appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
- b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
- c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
- d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
- e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'Art. 20, commi 4, lettera b), e 8.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.a., le modalita' di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalita' di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalita' di rendicontazione dell'attivita' svolta.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:

- a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (formazione professionale), per le finalita' di cui all'Art. 7;
- b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (infrastrutture nell'agricoltura), per le finalita' di cui all'Art. 17;
- c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (interventi a favore della cooperazione), per le finalita' di cui all'Art. 21;
- d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (assistenza tecnica) per le finalita' di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C agricoltura e risorse naturali - 1. Nuova disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 30 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attivita' agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti nell'elenco di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 27/1995 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'Art. 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'Art. 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'Art. 8, comma. 2, ai fini dell'accertamento della complementarita', e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'Art. 4, comma 2, nonche' il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'Art. 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarita', pena la cancellazione dall'elenco di cui all'Art. 4. Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga l'inesistenza del requisito di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'Art. 16, comma 1, lettera c).

4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Art. 31.

5. Le disposizioni di cui all'Art. 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2006

CAVERI